

# IMU & TASI 2015

*Note operative e modalità di regolarizzazione*

# Base imponibile Imu

**Fabbricati** -> rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti moltiplicatori:

<i>Descrizione</i>	<i>moltiplicatore</i>
Gruppo catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) e C/2, C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B e categorie catastali C/3; C/4 e C/5	140
A/10 e D/5	80
Gruppo catastale D (con esclusione della categoria catastale D/5)	65
categoria catastale C/1	55

**Terreni agricoli** -> reddito dominicale rivalutato del 25% per i seguenti moltiplicatori:

<i>Descrizione</i>	<i>moltiplicatore</i>
Ordinario	135
Terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola	75

# Base imponibile Imu

Aree fabbricabili -> valore venale.

Immobili d'interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione -> base imponibile è ridotta al 50%.

Fabbricati privi di rendita catastale e unità immobiliari nuove -> rendita proposta (Docfa).


Nuove rendite possono essere stabilite dai Comuni o dall'Agenzia del Territorio, con decorrenza:

- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui risulta riferita la mancata denuncia in Catasto (se rilevata);
- dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta da parte del Comune;
- dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Agenzia del territorio.

# Base imponibile Imu

<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Base imponibile IMU</i>
Terreni	Posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola	$75 \times RD \times 125/100$ $= RD \times 93,75$
	Posseduti da altri soggetti	$135 \times RD \times 125/100$ $= RD \times 168,75$
Fabbricati	Negozi e botteghe (C/1)	$55 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 57,75$
	Immobili a destinazione speciale (gruppo D eccetto D/5)	$60 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 63$
	Uffici e studi privati (A/10) Banche e assicurazioni (D/5)	$80 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 84$
	Residenze collettive (gruppo B) Laboratori artigiani (C/3) Fabbricati e locali per esercizi sportive (C/4) Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)	$140 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 147$
	Immobili ad uso abitativo (gruppo A, tranne A/10) Cantine, locali di deposito (C/2) Autorimesse e posti auto (C/6) Tettoie (C/7)	$160 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 168$

# Calcolo Imu per fabbricati gruppo D



**Esempio:** una persona fisica proprietaria proprietario di un capannone (cat. D1), con rendita catastale di € 9.000 -> aliquota Imu da delibera comunale pari al 7,6‰ per l'anno 2015.


- Rendita catastale rivalutata -> € 9.000,00 x 1,05 = € 9.450,00;
  - Base imponibile Imu -> € 9.450,00 x 65 (coefficiente) = € 614.250,00;
- da cui -> Imu dovuta: 0,76% di € 614.250,00 = € 4.668,00.

# Calcolo Imu per fabbricati in

La base imponibile Imu è costituita dal solo valore del terreno fabbricabile al 1° gennaio del periodo d'imposta (quindi, senza considerare il valore del fabbricato in corso di costruzione, demolizione, recupero):

*per cui:*

- fino all'ultimazione deve necessariamente risultare proposta la rendita;  
*e, con il ragguaglio a periodo;*
- si procedere all'individuazione del tributo dovuto nelle due frazioni.



# Calcolo Imu per fabbricati in leasing

Leasing costruendo:

Acquisto area da parte  
della società di leasing

Fine lavori di  
costruzione

Firma  
del contratto

Consegna  
bene  
immobile

*(prefinanziamento)*

Imu dovuta dalla società di leasing

Imu dovuta  
dall'utilizzatore

Leasing di bene immobile già edificato:

Acquisto bene da parte  
della società di leasing

Stipula  
del contratto

Consegna  
bene  
immobile

*(prefinanziamento)*

Imu dovuta dalla società di leasing

Imu dovuta  
dall'utilizzatore

# Calcolo Imu per terreni agricoli e/o


Per i terreni agricoli e/o edificabili:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola;
- anche se non coltivati per esigenze dell'agricoltura;
- si applica il moltiplicatore 75 (in precedenza era 110);

*mentre rimangono invariati:*

- moltiplicatore di 135 per tutti gli altri terreni agricoli;
- la rivalutazione del 25% del reddito dominicale risultante in catasto.

Orticelli -> i terreni coltivati in modo non imprenditoriale oppure incolti o adibiti ad attività diverse da quelle agricole sono assoggettati ad Imu con le modalità "ordinarie" previste per i terreni.



# Aliquote Imu

Le aliquote Imu “base” previste dal D.L. 201/2011 sono:

- aliquota ordinaria -> applicabile alla generalità dei casi, pari al 7,6‰;
  - aliquota ridotta -> per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, pari al 4‰;
- tenendo presente che considerata la potestà regolamentare dei Comuni, sia in materia di aliquote, sia di eventuali detrazioni/riduzioni, è comunque necessario verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF.

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota base</i>	<i>Margine discrezionale Comuni</i>	<i>Aliquota minima</i>	<i>Aliquota massima</i>
Abitazione principale ed inerenti pertinenze	0,40%	0,2%	0,2%	0,6%
Altri immobili	0,76% (*)	0,3%	0,46%	1,06%

(\*) per alcune fattispecie di immobili, i Comuni hanno la possibilità di operare riduzioni dell'aliquota Imu base fino allo 0,40%

# Aliquote minime e massime TASI e IMU

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>TASI</i>	<i>IMU</i>	<i>Aliquota massima complessiva</i>
Abitazioni principali non di lusso (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e immobili assimilati	da 0 a 3,3‰	esenti	3,3‰
Abitazioni principali di lusso (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	da 0 a 3,3‰	da 2 a 6‰	6,8‰
Fabbricati rurali strumentali	da 0 a 1,0‰	esenti	1,0‰
Terreni agricoli	esenti	da 4,6 a 10,6‰	10,6‰
Fabbricati "merce" costruiti o ristrutturati e invenduti	da 0 a 3,3‰	esenti se non locati	3,3‰
Altri immobili	da 0 a 3,3‰	da 4,6 a 10,6‰	11,4‰

# Calcolo Tasi

**Base imponibile** -> quella prevista per l'applicazione dell'Imu.

<i>Tipologia Immobile</i>	<i>Norma applicabile</i>
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano cui è attribuibile autonoma rendita	Art. 13, c. 4 D.L. 201/2011 (rendita rivalutata x coefficiente IMU)
Fabbricati non iscritti in catasto categoria D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Art. 5, c. 3 D.Lgs. 504/1992 (valore contabile per coefficienti annuali)
Aree fabbricabili	Art. 5, c. 5 e 6 D.Lgs. 504/1992 (valore venale )
Fabbricati di interesse storico/artistico o inagibili -> <b>riduzione 50% (???)</b> -> si ritiene necessaria la previsione regolamentare.	

# Calcolo Tasi

<i>Tipologie fabbricati</i>	<i>Determinazione base imponibile</i>
Immobili ad uso abitativo ( <i>gruppo A, esclusi A/10</i> ) Cantine, soffitte, locali di deposito (C/2) Autorimesse e posti auto (C/6) Tettoie (C/7)	$160 \times RC \times 105/100 = RC \times 168$
Residenze collettive (gruppo B) Laboratori artigiani (C/3) Fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4) Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)	$140 \times RC \times 105/100 = RC \times 147$
Negozi e botteghe (C/1)	$55 \times RC \times 105/100 = RC \times 57,75$
Uffici e studi privati (A/10) Banche e assicurazioni (D/5)	$80 \times RC \times 105/100 = RC \times 84$
Immobili a destinazione speciale ( <i>gruppo D, esclusi D5</i> )	$65 \times RC \times 105/100 = RC \times 68,25$

# Termini e modalità di pagamento

Acconto Imu e Tasi -> entro il 16 giugno;

Saldo Imu e Tasi -> entro il 16 dicembre;

utilizzando, alternativamente:

- il modello F24 (se il Comune invia F24 precompilato si può utilizzare il modello cartaceo anche se saldo maggiore di € 1.000);
- con apposito bollettino di c/c/p;

tenendo in considerazione :

- arrotondamenti -> il versamento dell'IMU, in linea con il meccanismo stabilito per i tributi erariali, deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo;
- importo minimo -> ai fini del versamento l'importo minimo è di € 12; tale importo è riferito all'imposta complessivamente dovuta.

*Attenzione* -> i Comuni possono deliberare importi diversi; pertanto è possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.

# Violazioni e termini di regolarizzazione

**Regola** -> Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 473, alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.



Il ravvedimento operoso in materia di tributi locali, *a differenza di quanto previsto per le imposte dirette, per l'Iva e per le violazioni commesse dal sostituto d'imposta*, è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

- la violazione non deve essere già stata constatata;
- non devono risultare iniziati accessi, ispezioni o verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- non devono essere iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza.

**Avvertenza:** l'Agenzia delle entrate, con circolare 23/ 2015, ha confermato che la lettera a-bis), dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (riduzione della sanzione amministrativa ad 1/9) è operativa anche nei riguardi dei tributi locali.

# Violazioni e termini di regolarizzazione

## Mancato o insufficiente pagamento dell'acconto o del saldo

**Regola** -> nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento di Imu/Tasi dovuta **in acconto** o **a saldo** entro le scadenze ordinarie, si rende applicabile la sanzione amministrativa nella misura pari al 30% dell'imposta non versata.

**N.B.:** -> Le nuove lettere b-bis) e b-ter) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, non sono operative nei riguardi dei tributi non amministrati dall'Agenzia delle entrate (*tributi locali compresi*).

Inoltre, l'applicazione ai tributi locali della nuova lettera b-quater)-riduzione della sanzione ad 1/5 in caso di ravvedimento dopo la consegna del PVC - non è stata esplicitamente esclusa, ma non si rende applicabile in quanto il presupposto della consegna del PVC è l'effettuazione di un accesso o di una ispezione o di una verifica fiscale che rende automaticamente non operativo il ravvedimento operoso ai tributi non amministrati dall'Agenzia delle entrate (circ. 9 giugno 2015, n. 23/ E).

# Violazioni e termini di regolarizzazione


**Mancato o insufficiente pagamento dell'acconto o del saldo**

**Procedura** -> oltre al tributo dovuto, devono necessariamente risultare versati anche gli interessi legali (con maturazione giorno per giorno), che dal 1° gennaio 2015 sono stabiliti nella misura dello 0,50% annuo.

**Attenzione** -> nell'ipotesi in cui un soggetto proceda a rimediare alla violazione entro il 14° giorno dalla scadenza, si rende applicabile la riduzione della sanzione ordinaria del 30% in rapporto ai giorni di ritardo, pari al 2% giornaliero. Pertanto, la sanzione edittale del 30%, in tale situazione risulta ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (cioè al 2% giornaliero), che, a sua volta, beneficia della riduzione a 1/10.

Termine ultimo versamento

Entro il 14.mo giorno



# Violazioni e termini di regolarizzazione

## Mancato o insufficiente pagamento dell'acconto o del saldo

### SINTESI APPLICAZIONE SANZIONI PER REGOLARIZZAZIONE

<i>Se il pagamento dell'acconto o del saldo Imu/Tasi avviene</i>	<i>La sanzione amministrativa ridotta dovuta (ravvedimento) è pari al</i>
entro il 14° giorno dalla data della commissione della violazione	<b>1/10 del 2%</b> per ogni giorno di ritardo (0,2% per ogni giorno)
dal 15° al 30° giorno dalla data della commissione della violazione	<b>3,00%</b> (1/10 del 30%)
dal 31° al 90° giorno dalla data della commissione della violazione	<b>3,3333%</b> (1/9 del 30%)
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione <i>(30 giugno 2016 per il 2015)</i>	<b>3,75%</b> (1/8 del 30%)

# Violazioni e termini di regolarizzazione

Regolarizzazione mancato o insufficiente pagamento ACCONTO o SALDO entro il 14.mo giorno successivo alla scadenza del termine



Un contribuente, che ha corrisposto per la propria abitazione, erroneamente, alla data del 16.6.2015 (acconto) un ammontare di Tasi inferiore per singolo versamento di € 250,00, ha proceduto a regolarizzare l'insufficiente versamento in data 22.6.2015.

Conteggi: imposta non versata: € 250,00 -> giorni di ritardo: 6 -> sanzione applicabile ai sensi dell'art. 13, c. 1, del D.Lgs. 471/97):  $6/15$  del 30% = 12% -> sanzione effettiva con ravvedimento operoso:  $1/10$  del 12% = 1,2% -> sanzione da versare: € 250,00 x 1,2% = € 3,00 -> interessi: € 250,00 x 0,50% x  $6/365$  = € 0,02 -> totale da versare: € 253,02.

# Violazioni e termini di regolarizzazione

Regolarizzazione mancato o insufficiente pagamento ACCONTO o SALDO  
dal 15.mo al 30.mo giorno successivo alla scadenza del termine




Un contribuente che non ha versato l'acconto Imu 2015 di € 1.500,00 per un'area edificabile, procede alla regolarizzazione in data 7 luglio 2015.

Conteggi: Imu non versata: € 1.500,00 -> giorni di ritardo: 21 -> sanzione applicabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97): 1/10 del 30% = 3% -> sanzione da versare: € 1.500,00 x 3% = € 45,00 -> interessi: € 1.500,00 x 0,50% x 21/365 = € 0,43 -> totale da versare: € 1.545,43.

# Violazioni e termini di regolarizzazione

Regolarizzazione mancato o insufficiente pagamento ACCONTO o SALDO  
dal 31.mo al 90.mo giorno successivo alla scadenza del termine




Un contribuente doveva corrispondere € 622,00 entro il 16 giugno 2015 a titolo di acconto Tasi per una unità immobiliare locata, ma per errore corrisponde in termini solo € 422,00. In data 10 settembre 2015, accortosi dell'errore, procede alla regolarizzazione.

Conteggi: Tasi non versata: € 200,00 [€ 622,00 - € 422,00] -> giorni di ritardo: 86 -> sanzione applicabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97): 1/9 del 30% = 3,3333% -> sanzione da versare: € 200,00 x 3,3333% = € 6,67 -> interessi: € 200,00 x 0,50% x 86/365 = € 0,24 -> totale da versare: € 206,91.

# Violazioni e termini di regolarizzazione

Regolarizzazione mancato o insufficiente pagamento ACCONTO o SALDO  
entro termine presentazione dichiarazione inerente anno violazione



La dichiarazione Imu/Tasi si deve ritenere periodica, anche se deve essere presentata solo se sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta -> termini per ravvedimento operoso scadono al 30 giugno dell'anno successivo dalla scadenza per l'acconto e/o per il saldo (vedere: Circ. Mef n. 1/2013 -> termine di riferimento per il ravvedimento operoso ex lett. b) è quello di presentazione della dichiarazione Imu).

# Violazioni e termini di regolarizzazione

## Regolarizzazione dichiarazione Imu/Tasi INFEDELE

con **errori incidenti**  
sull'individuazione del tributo



Sanzione amministrativa  
dal 50% al 100%  
della maggiore imposta

con **errori non incidenti**  
sull'individuazione del tributo



Sanzione amministrativa  
da € 51,00  
a € 258,00

Dichiarazione Imu/Tasi con errori o dati non corrispondenti a quelli reali = **dichiarazione infedele**, sanabile con ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), presentando la dichiarazione rettificativa e corrispondendo:

- il *tributo che risulta ancora dovuto*, in relazione alla dichiarazione rettificativa;
- gli *interessi conteggiati al tasso legale* dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui il medesimo risulta effettivamente posto in essere;
- una *sanzione ridotta variabile* a seconda del periodo in cui la violazione viene sanata e dell'esistenza o meno di una differenza di imposta.

# Violazioni e termini di regolarizzazione

## Regolarizzazione dichiarazione Imu/Tasi INFEDELE

DICHIARAZIONE INFEDELE (OMISSIONI O ERRORI IN DICHIARAZIONE INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE O SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO)	
<i>Se presentata entro</i>	<i>sanzione amministrativa ridotta dovuta (ravvedimento) pari al</i>
90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione (28.9.2015 per 2015)	<b>5,5555%</b> (1/9 del 50%)
termine di presentazione dichiarazione inerente anno commissione della violazione (30.6.2016 per 2015)	<b>6,25%</b> (1/8 del 50%)

DICHIARAZIONE INFEDELE (OMISSIONI O ERRORI IN DICHIARAZIONE NON INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE O SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO)	
<i>Se presentata entro</i>	<i>sanzione amministrativa ridotta dovuta (ravvedimento) pari al</i>
90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione (28.9.2015 per 2015)	<b>€ 5,00</b> (1/9 di € 50,00)
termine di presentazione dichiarazione inerente anno commissione della violazione (30.6.2016 per 2015)	<b>€ 6,00</b> (1/8 di € 50,00)

# Violazioni e termini di regolarizzazione

**Regolarizzazione dichiarazione Imu/Tasi INFEDELE  
errori incidenti sulla determinazione del tributo (da sanare entro il 30.6.2016)**

**Esempio** -> Dichiarazione Imu per il 2014 presentata nel 2015, che viene rettificata nel maggio 2016 con dichiarazione rettificativa per omessa indicazione di un terreno agricolo divenuto area fabbricabile. Tale omissione ha generato, per l'anno 2014, un minor acconto di € 45,00 e un minor saldo di € 51,00.

**Soluzione** -> se il ravvedimento operoso viene eseguito il 25 maggio 2016 i conteggi (ipotizzando la continuità degli interessi dello 0,50% anche per l'anno 2016) sono:

- *Acconto 2014 (somma complessivamente dovuta: € 48,36):*
  - Tributo dovuto -> € 45,00;
  - Sanzione -> € 2,81 [1/9 del 50% di € 45,00 -> 6,25% di € 45,00];
  - Interessi -> € 0,55 [(1% su € 45,00 per 198/365) + (0,50% su € 45,00 per 510/365)];
- *Saldo 2014 (somma complessivamente dovuta: € 54,57):*
  - Tributo dovuto -> € 51,00;
  - Sanzione -> € 3,19 [1/9 del 50% di € 51,00 -> 6,25% di € 51,00];
  - Interessi -> € 0,38 [(1% su € 51,00 per 15/365) + (0,50% su € 51,00 per 510/365)].

# Violazioni e termini di regolarizzazione

## Regolarizzazione dichiarazione Imu/Tasi OMESSA – TARDIVA PRESENTAZIONE

Omessa dichiarazione  
o non presentata

Sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto (minimo € 51,00)

Possibilità di ravvedimento entro i 90 giorni successivi

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/97, sussiste la possibilità di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, beneficiando della sanzione ridotta pari a 1/10 del 100% del tributo dovuto (sanzione minima).

Pertanto, entro 90 giorni dalla data di scadenza (cioè entro il 28 settembre – 90 giorni dal 30 giugno), il ravvedimento può essere perfezionato:

- *presentando la dichiarazione di variazione al Comune competente;*
- *versando il tributo eventualmente ancora dovuto per l'anno della dichiarazione, nonché gli interessi moratori al tasso legale annuo vigente e la sanzione amministrativa ridotta nella misura del 10% del tributo dovuto (1/10 del 100%) con un minimo di € 5,00 (1/10 di € 51,00).*

**N.B.:** misura sanzione variabile se i tributi dovuti sono stati o meno corrisposti nei termini.

# Violazioni e termini di regolarizzazione

## Regolarizzazione dichiarazione Imu/Tasi OMESSA – TARDIVA PRESENTAZIONE

### TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

<i>Se presentata entro</i>	<i>sanzione amministrativa ridotta dovuta (ravvedimento) pari al</i>
90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione (28.9.2015 per 2015)	<b>10% del tributo dovuto</b> (1/10 del 100%), se lo stesso deve essere ancora corrisposto
	<b>€ 5,00</b> (1/10 di € 51,00), se il tributo è stato interamente pagato (*)

(\*) ritardata presentazione dichiarazione Imu/Tasi, ma integrale versamento tributi nei termini ordinari -> regolarizzazione con 1/10 sanzione minima [1/10 € 51,00 = € 5,0].

**Es.:** non presentazione dichiarazione Imu 2016, con pagamento tributo effettuato.

Possibile ravvedimento operoso -> entro il 28 settembre 2016, corrispondendo a titolo di sanzione l'importo di € 5,00 (1/10 di € 51,00).

# Violazioni e termini di regolarizzazione

## Regolarizzazione dichiarazione Imu/Tasi OMESSA – TARDIVA PRESENTAZIONE

### TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON TRIBUTI NON PAGATI

ritardata presentazione dichiarazione Imu/Tasi, con tributi non corrisposti nei termini ordinari -> regolarizzazione della violazione entro 90 giorni corrispondendo:

- il tributo che risulta ancora dovuta in relazione della dichiarazione tardiva;
- gli interessi legali con maturazione giorno per giorno;
- la sanzione del 10%, conteggiata sul tributo non versato.

N.B.: ravvedimento esplica efficacia solo per l'anno d'imposta antecedente - se si riferisce ad altri anni pregressi -> sanzione integrale.

# Violazioni e termini di regolarizzazione

## Regolarizzazione dichiarazione Imu/Tasi OMESSA – TARDIVA PRESENTAZIONE

### TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON TRIBUTI NON PAGATI

**Esempio** -> Dichiarazione Imu per il 2015 presentata nel 2016, con debito d'imposta di € 260,00 [€ 130,00 per acconto 2015 e € 130,00 per saldo 2015] – possibilità di regolarizzazione nei 90 giorni successivi alla scadenza.

**Soluzione** -> se il ravvedimento operoso viene eseguito il 19 settembre 2016 i conteggi (ipotizzando la continuità degli interessi dello 0,50% anche per l'anno 2016) sono:

- *Acconto 2015 (somma complessivamente dovuta: € 143,82):*
  - Tributo dovuto -> € 130,00;
  - Sanzione -> € 13,00 [10% di € 130,00];
  - Interessi -> € 0,82 [0,50% su € 130,00 per 461/365)];
- *Saldo 2015 (somma complessivamente dovuta: € 143,50):*
  - Tributo dovuto -> € 130,00;
  - Sanzione -> € 13,00 [10% di € 130,00];
  - Interessi -> € 0,50 [0,50% su € 130,00 per 278/365)].

# Violazioni e termini di regolarizzazione

Modalità di versamento – Modello F24 – Codici Imu

<i>Cod. tributo</i>	<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Destinatario</i>
<b>3912</b>	<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b> Tale codice va utilizzato: <ul style="list-style-type: none"><li>- dai possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9</li><li>- dai soggetti che possiedono <u>più pertinenze</u> all'abitazione principale (più di 1 unità per ciascuna categorie catastale C/2, C/6 e C/7)</li></ul>	Comune
<b>3914</b>	<b>Terreni</b>	Comune
<b>3916</b>	<b>Aree fabbricabili</b>	Comune
<b>3918</b>	<b>Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale</b>	Comune
<b>3925</b>	<b>Immobili ad uso produttivo, cat. D (aliquota del 7,6‰)</b>	Stato
<b>3930</b>	<b>Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune</b>	Comune

# Violazioni e termini di regolarizzazione

## Modalità di versamento – Modello F24 – Codici Tasi

<i>Cod. tributo</i>	<i>Tipologia</i>
3958	<b>TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.</b>
3959	<b>TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.</b>
3960	<b>TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.</b>
3961	<b>TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.</b>
3962	<b>TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI</b>
3963	<b>TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI</b>

# Violazioni e termini di regolarizzazione

## Modalità di versamento – Modello F24 – Compilazione

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE						
codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
detrazione										
<b>TOTALE</b>								<b>G</b>		
									<b>H</b>	
										+/- <b>SALDO (G-H)</b>

Oltre al **codice catastale del Comune** di ubicazione degli immobili e ai **dati anagrafici** del contribuente, ai fini del ravvedimento operoso si deve specificare

<b>Ravv.</b>	Barrare la casella in caso di utilizzo del ravvedimento operoso
<b>Immob. variati</b>	Barrare la casella per intervenute variazioni che richiedono presentazione della dichiarazione Imu/Tasi
<b>Acconto o Saldo</b>	Barrare casella il relazione al tipo di versamento
<b>numero immobili</b>	Indicare numero immobili cui si riferisce il versamento
<b>anno di riferimento</b>	Indicare l'anno in cui il tributo doveva essere versato

# Violazioni e termini di regolarizzazione

## Modalità di versamento – Modello F24 – Caso di compilazione Ravvedimento sprint

*Caso:* acconto per due immobili siti nel Comune di Milano -> versamento di € 1.140,00 effettuato con 5 giorni di ritardo in data 21.6.2015.

*Soluzione:* sanzione: 0,2% per 5 giorni di ritardo (€ 11,40 -> 1% di € 1.140,00] + interessi pari al tasso legale [€ 0,17 -> 0,5% di € 1.140 x 11/365] = Imu comprensiva di sanzione e interessi legali € 1.151,57 (arr. € 1.152,00).

I codici da utilizzare sono -> F205 (Milano ) e Altri fabbricati: 3918.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE					
codice ente/ codice comune	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
F 2 0 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02	3918		2015	1 1 5 2 0 0	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
detrazione									
<b>TOTALE G</b>								1 1 5 2,0 0H	
									<b>SALDO (G-H)</b>
									1 1 5 2,0 0

# Violazioni e termini di regolarizzazione

Modalità di versamento – Modello F24 – Caso di compilazione  
Ravvedimento intermedio -> oltre i 30 giorni ed entro i 90 giorni

*Caso:* acconto per due immobili siti nel Comune di Milano -> versamento di € 1.140,00 effettuato con 60 giorni di ritardo dalla scadenza del 16.6.2015.

*Soluzione:* sanzione: 3,3333% (€ 37,96 -> 3,3333% di € 1.140,00) + interessi pari al tasso legale [€ 0,94 -> 0,5% di € 1.140 x 60/365] = Imu comprensiva di sanzione e interessi legali € 1.178.90 (arr. € 1.179,00).

I codici da utilizzare sono -> F205 (Milano ) e Altri fabbricati: 3918.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI					IDENTIFICATIVO OPERAZIONE							
codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. varianti	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
F 2 0 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02	3918		2015	1 1 7 9 0 0			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
detrazione												
<b>TOTALE</b>								<b>G</b>	1 1 7 9,0 0H		<b>SALDO (G-H)</b>	
												1 1 7 9,0 0